



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

letti gli atti e le deduzioni delle parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 aprile 2015;
il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che:

- atto depositato in data 7 aprile 2016 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Sig. Giampiero ricorreva al Tribunale di Roma, nei confronti della coop. edilizia a r.l., al fine di sentire «in via d'urgenza sospendere la delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa assunta in data 7.1.2016 e comunicata con lettera pervenuta in data 14.1.2016, di esclusione da socio e per l'effetto voglia ordinare la riammissione del Sig. Giampiero quale socio della soc. coop. edilizia a r.l., convenuta»;
- a fondamento della svolta domanda cautelare, il ricorrente rappresentava che: il Sig. Giampiero era subentrato al Sig. Emanuele nella qualità di socio della cooperativa edilizia convenuta; in data 3 aprile 2008, la cooperativa comunicava al Sig. il provvedimento di ammissione alla cooperativa; il Sig. dunque, subentrava anche nel contratto preliminare di assegnazione di un immobile all'epoca sottoscritto dal Sig. in data 7 gennaio 2016, la cooperativa, sulla base di asseriti ma inesistenti inadempimenti del ricorrente alle obbligazioni di pagamento, escludeva il Sig. Giampiero è intenzione del ricorrente ottenere, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., un provvedimento di sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione da socio con la specificazione che «nei termini di legge verrà proposta opposizione avverso la predetta deliberazione innanzi a codesto Tribunale ai sensi dell'art. 2533 cod. civ. diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera di esclusione a socio»; la clausola compromissoria contenuta nello statuto non è operante nella fattispecie, in quanto: 1) l'art. 669 *quinquies* c.p.c. prevede che la domanda vada proposta al giudice che sarebbe competente a conoscere il merito; 2) la clausola non risulta sottoscritta ed accettata



espressamente dal ricorrente; la clausola appare vessatoria in quanto il contratto di prenotazione dell'alloggio è stato redatto unilateralmente senza trattativa;

- costituitasi la cooperativa la quale - eccepita preliminarmente l'incompetenza del Tribunale per essere competente a conoscere della controversia il collegio arbitrale previsto dallo statuto della cooperativa - concludeva per il rigetto della domanda cautelare, all'udienza del 30 maggio 2016 le parti procedevano alla discussione orale della causa, all'esito della quale, il Tribunale riservava la decisione concedendo alle parti giorni venti per il deposito di note illustrative e di giorni dieci per repliche.

osserva quanto segue

Il Sig. Giampiero chiede, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., disporsi la sospensione dell'efficacia della deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia a r.l. in data 7 gennaio 2016 con il quale il ricorrente veniva escluso dalla cooperativa resistente.

Ebbene, ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile per mancanza del requisito di sussidiarietà e per mancata previa instaurazione del giudizio di merito previsto dall'art. 2378 c.c.

L'art. 2378, terzo comma, c.c., dispone, per quanto qui interessa, che, con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione; in caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

La procedura deliberata dalla norma ora richiamata è applicabile al caso di specie in ragione del duplice richiamo di cui all'art. 2388 che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed all'art. 2519 c.c. che rende applicabile (anche per il tramite dell'art. 2479 ter c.c. dettato in tema di società a responsabilità limitata) le norme alle società cooperative.

Ciò posto, appare indubitabile che il ricorrente abbia chiesto l'emissione di un provvedimento cautelare di contenuto analogo a quello previsto dal terzo comma dell'art. 2378 c.c. consistente nella sospensione dell'efficacia della deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione della cooperativa assunta in data 7 gennaio 2016. D'altra parte,



appare del tutto evidente come la “riammissione” del Sig. _____ a socio della cooperativa convenuta passi, necessariamente, per la sospensione degli effetti di quella deliberazione che ha disposto l’esclusione del ricorrente.

Conferma una simile conclusione anche la circostanza che l’azione di merito - la cui indicazione da parte del ricorrente che propone una domanda ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è tuttora obbligatoria (ancorché in forma implicita) e condizionante l’ammissibilità del rimedio d’urgenza - che il ricorrente ha prospettato consiste proprio nella dichiarazione di invalidità della deliberazione di esclusione (cfr., ricorso introduttivo, pag. 14 ove si legge: «nei termini di legge verrà proposta opposizione avverso la predetta deliberazione innanzi a codesto Tribunale ai sensi dell’art. 2533 cod. civ. diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera di esclusione a socio»).

Tanto chiarito - acclarato, dunque, che la domanda cautelare spiegata dall’odierno ricorrente risulta preordinata alla (futura) declaratoria di invalidità della deliberazione del 7 gennaio 2016 - il ricorso svolto secondo le forme dell’art. 700 c.p.c. appare irrituale atteso che difetta il requisito della residualità richiesto dalla norma, stante l’esistenza di uno strumento *ad hoc*, ossia quello offerto dall’art. 2378 c.c.

Come è noto, infatti, atteso il carattere di sussidiarietà della tutela di cui all’art. 700 c.p.c., l’accesso ad essa è consentito solo qualora non risultino utilizzabili altri provvedimenti cautelari tipici, come, nel caso di specie alla luce delle superiori considerazioni, la procedura prevista dall’art. 2378 c.c.

Sul punto, il provvedimento di sospensione invocato, indubbiamente di natura cautelare (in quanto funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell’azione di nullità di cui all’art. 2378 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l’azione è preordinata), in tanto può essere adottato dal presidente del Tribunale o dal giudice istruttore in quanto sia stata proposta, nelle forme del processo ordinario di cognizione, impugnazione avverso la deliberazione di cui venga assunta la contrarietà alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto dell’ente: il terzo comma dell’art. 2378 c.c. prevede infatti espressamente il ricorso cautelare deve essere depositato «contestualmente al deposito anche in copia della citazione».

Per quanto qui interessa, le disposizioni relative al procedimento cautelare *ante causam* in tanto possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da disposizione contenuta nel codice civile in quanto le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti (art. 669 *quaterdecies* c.p.c.).

Nel rapporto, pertanto, fra le disposizioni rispettivamente contenute nell’art. 669 *ter* c.p.c. (in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito) e nell’art. 2378, terzo comma, c.c.,



le seconde prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale derogativo del diritto generale; come tale esclusivamente applicabile in luogo del diritto generale, incompatibile con il procedimento previsto dalla norma speciale.

In altre parole, l'istanza di sospensione non può essere accolta, presupponendo ogni decisione in ordine alla stessa la sussistenza fra le parti di un giudizio di merito per la dichiarazione di nullità ovvero di annullamento degli atti di cui si discute: in tal senso milita, peraltro, la costante giurisprudenza cautelare di questo Tribunale.

Il dedotto difetto di residualità della tutela invocata assorbe ogni valutazione inerente la validità e l'efficacia della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società e della possibilità che al collegio arbitrale ivi delineato sia rimesso anche il potere di sospendere l'efficacia della delibera di esclusione (ai sensi degli artt. 34 e 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5).

Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alla refusione delle spese del presente giudizio cautelare in favore della cooperativa convenuta.

p.q.m.

- dichiara inammissibile la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Sig. Giampiero
- condanna il ricorrente alla refusione, in favore di parte resistente, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 2.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, 3 agosto 2016

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

